

## Verbale n° 10/2020

L'anno duemilaventisetti addì 26 Febbraio alle ore 8,30 in prima convocazione, nei locali del Palazzo Comunale si è riunita la IV C.C.P. e seguito nota di convocazione prot. n° 4378 del 24.02.2020 contenente il seguente o.d.g.: 1) Regolamento su aree pubbliche dei chioschi, 2) Barre ed esantuschi. Alle ore 8,30 sono presenti: il Presidente della IV C.C.P. Vincenzo Nigemi, il Componente Vincenzo Giardina, il Componente Vincenzo Amato. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. La Commissione inizia i lavori, con l'elaborazione dell'art. 12. Alle ore 9,00 entra il Componente Mauro Chiosso. La Commissione così composta, prosegue nei lavori dell'art. 12 intitolandolo "Riconsegna del sito al termine delle concessione" e dopo averlo dattiloscritto lo allega al seguente verbale.

### Art. 12

#### Riconsegna del sito al termine della concessione

1. Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 gg.

2. Trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione con spese a carico del concessionario.

La Commissione finito l'art. 12 prosegue con la stesura dell'art. 13 e dopo averlo formulato, lo allega al seguente verbale nominandolo "Diritti del Comune".

### Art. 13

#### Diritti del Comune

1. Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se è il caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

2. In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono etc. del chiosco, il Comune ha pieno ed incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene, ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di 30 gg. In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.

3. Le eventuali spese di custodia saranno poste a carico del concessionario.

*La Commissione continua i lavori discutendo sugli articoli successivi e precisamente sull'art. 14 e 15 e dopo ampio dibattito, li redige e li allega qui di seguito al presente verbale.*

#### Art. 14

### Decesso del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario, è facoltà del Comune, autorizzare la novazione soggettiva del rapporto di concessione, per il coniuge superstite o per il figlio convivente al fine di assicurare il sostentamento della famiglia.

2. L'attività dovrà essere intrapresa entro sei mesi dal decesso dell'originario concessionario sempre che il subentrante possenga i requisiti per l'esercizio dell'attività.

#### Art. 15

### Revoca – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni vigenti, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto dal presente Regolamento sono punibili ai sensi

dell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

2. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2000,00.

3. La concessione in uso dell'area è revocabile:

a) in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;

b) per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;

c) per mancato pagamento del canone concessorio annuale;

d) per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente Regolamento;

e) quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti ordinata o

- f) quando la stessa abbia subito modificazioni rispetto allo stato originario assentito;
- g) per grave danneggiamento al manufatto dovuto al concessionario per causa non fortuita;
- h) per perdita di una dei requisiti di cui all'art.5;



4. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della strada e dal Regolamento di Polizia urbana.

5. E' fatta sempre salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora la struttura comporti problemi per la circolazione per esigenze di mutato traffico veicolare, alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale ed i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

La Commissione alle ore 10,30 ultimati i lavori scioglie le sedute. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario  
*[Signature]*

Il Componente  
*[Signature]*

Il Presidente  
*[Signature]*